



## REGOLAMENTO INTERNO

1. La casa cerca di offrire l'assistenza più adeguata possibile ai bisogni dell'anziano. Essa però non può sostituire i rapporti socio-affettivi della famiglia e della realtà territoriale da cui l'Ospite proviene. Ai familiari si chiede di collaborare per far fronte a tutte le esigenze materiali e morali dell'Ospite nel rispetto delle sue libere scelte. Gli aventi diritto, i cui nominativi siano indicati (al momento dell'ingresso o con modifiche successive) sul contratto di assistenza socio-sanitaria, hanno la possibilità di ricevere informazioni in merito alle condizioni dell'Ospite consultando il medico di riferimento possibilmente previo appuntamento.
2. La sistemazione degli Ospiti nelle camere viene determinata dall'Istituto con riferimento alle esigenze oggettive degli Ospiti e alle disponibilità del servizio, valutate dalla Direzione e dal Responsabile Sanitario.
3. Ognuno deve tener presenti le esigenze degli altri pazienti nell'uso delle strutture comuni, nell'impiego di apparecchi radiotelevisivi, nell'evitare rumori o disturbi di qualsiasi genere.
4. E' vietato fumare all'interno della struttura.
5. L'Istituto offre un servizio religioso cattolico, cui l'Ospite può liberamente partecipare. L'Ospite che aderisce a diverso culto religioso può chiedere l'assistenza spirituale dei propri ministri.
6. Per mantenere o creare rapporti umani e nuovi interessi di vita, l'Ospite può usufruire di tutti gli spazi e servizi comunitari esistenti nell'Istituto: sale da pranzo, salone, sala caffè. E' possibile ricevere telefonate nei reparti.
7. L'Ospite può usufruire dei servizi di fisioterapia in base alle valutazioni del medico.
8. Un'eventuale assistenza integrativa privata a carico dell'Ospite è possibile solo previa autorizzazione scritta della Direzione. Essa dovrà svolgersi nel rispetto delle competenze degli operatori e delle esigenze organizzative del servizio. In ogni caso l'assistente privato deve portare ben visibile idoneo cartellino di riconoscimento. La RSA declina ogni responsabilità per l'assistenza medica ed infermieristica praticata agli Ospiti da persone non dipendenti o non convenzionate con la stessa RSA, o da questa non autorizzate. È vietata la somministrazione di farmaci a persone non incaricate dalla RSA.
9. Le visite dei familiari dovranno avvenire nel rispetto della convivenza e dell'attività degli operatori. L'accesso è permesso dalle 8.00 alle 20.00. Per i parenti che aiutano gli Ospiti al momento dei pasti, gli orari sono: pranzo alle 12.00 e cena alle 18.00.
10. La presenza dei parenti per imboccare i propri congiunti deve essere preventivamente autorizzata dal medico di reparto. In ogni caso non verrà autorizzato più di un parente alla volta.
11. Non è consentito per i visitatori l'accesso alle camere durante l'igiene personale, lo svolgimento delle terapie, le visite mediche, il riposo degli Ospiti. L'assistenza notturna e/o continuativa deve essere autorizzata dalla Direzione.
12. Per gli esami diagnostici e le visite specialistiche esterne, il trasporto e l'accompagnamento sono effettuati dai parenti del ricoverato. Nel caso servisse un'autolettiga, l'Istituto la richiederà, con addebito all'Ospite del costo relativo.
13. La retta di ricovero sarà versata entro i primi dieci giorni del mese nelle modalità indicate nel contratto firmato all'atto dell'ingresso. In caso di mancato pagamento secondo i termini stabiliti dal contratto, è previsto il pagamento di interessi moratori nella misura di legge. Il perdurare del mancato pagamento della retta può essere causa di cessazione del ricovero come previsto dal contratto. Nell'impossibilità da parte dell'Ospite chiamato per l'ingresso, di entrare in RSA nei tempi previsti dalla Direzione, è possibile procedere fissando il posto. Per i giorni di fissato posto verrà addebitata la retta per intero alla quale la Direzione aggiungerà la quota relativa al massimo contributo regionale in vigore, maggiorata dell'IVA di legge se dovuta.
14. E' vietato all'interno dell'Istituto procedere alla stipula di qualsiasi atto notarile o comunque avente valore legale che abbia come soggetto o riguardi una persona ricoverata e/o garante o familiare dell'Ospite.
15. L'Ospite/Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore e/o il Garante, non può pretendere alcuna prestazione che non sia prevista dal normale programma di servizio. Deve tenere con il personale un rapporto di rispetto che sarà doverosamente reciproco. Per qualsiasi problema di convivenza o di assistenza, l'Ospite, o chi per esso, può far riferimento alla responsabile assistenziale (infermiere) e alla Direzione.
16. Il ricovero potrà cessare a semplice richiesta dell'Istituto con preavviso di 30 giorni nei casi in cui l'Ospite tenga un comportamento non conforme allo spirito comunitario, commetta gravi infrazioni al regolamento o il certificato medico di presentazione ometta il referto o non rilevi l'esistenza di patologie importanti. Il ricovero cesserà, a giudizio insindacabile della Direzione, senza onere di preavviso nei casi in cui:
  - a) l'Ospite presenti condizioni di pericolosità per sé o per terzi, determinando così gravi problemi di assistenza o di convivenza in comunità
  - b) nel caso di lesione del rapporto fiduciario tra l'Ospite/Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore e/o il Garante e gli operatori dell'istituto, in qualsiasi modo determinatosi, ad insindacabile giudizio del Responsabile Sanitario e della Direzione dell'Istituto.
17. Il ricovero potrà in ogni momento cessare a richiesta scritta dell'Ospite capace di intendere e di volere o suo Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore e/o Garante. La comunicazione scritta dovrà essere inviata con raccomandata A.R. alla sede della RSA con preavviso di almeno 15 giorni: tale preavviso è dovuto anche per recesso avvenuto a seguito dell'aumento della retta. In caso di mancata comunicazione, sarà dovuta la retta, come per il fissato posto indicato al punto 13, per ogni giorno corrispondente al periodo di mancato preavviso. Tale cessazione non comporta alcuna responsabilità per la R.S.A.. Non si effettuano dimissioni programmabili nei giorni di sabato o festivi. La dimissione può avvenire solo in forma assistita e protetta. Ove chi di dovere non provveda, la R.S.A. darà informativa all'ASST di riferimento e al comune di Residenza dell'Ospite.
18. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per la scomparsa di oggetti preziosi o di denaro che l'Ospite abbia con sé.
19. Nella RSA l'Ospite ha piena libertà di movimento, salvo limitazioni connesse allo stato di salute dello stesso; tali limitazioni sono disposte dal Medico o dai Responsabili Assistenziali del Reparto (infermieri) allo scopo di salvaguardare l'incolumità di persone che abbiano una permanente o temporanea incapacità di badare a se stesse.
20. E' possibile l'uscita dalla RSA, tenuto evidentemente conto del grado di autosufficienza e delle condizioni cliniche, nonché della necessità di segnalare l'uscita alle Responsabili Assistenziali di reparto (infermieri) e di compilare la modulistica prevista.
21. All'Ospite o ai familiari è fatto divieto di introdurre animali e quant'altro la Direzione ritenesse opportuno evitare, nell'ambito dei locali messi a disposizione. Inoltre non potranno essere introdotti, se non autorizzati, arredi, corredi, suppellettili diversi e apparecchiature elettriche. Non è possibile introdurre bevande e cibo, salvo comunicandolo preventivamente ai responsabili assistenziali (infermieri), al fine di una valutazione in merito alla coerenza di tali alimenti con l'eventuale regime dietetico dell'Ospite e con le norme igieniche previste dall'ASL.